

AL MASSIMARIO

REPUBBLICA ITALIANA



18845/03

1c.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IETTI	GUIDO	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. CASINI	CARLO	Consigliere	del 30/05/02
2. " NICASTRO	FRANCESCO	Consigliere	SENTENZA
3. " SICA	GIUSEPPE	Consigliere	N. 718
4. " DI POPOLO	ANGELO	Consigliere	R.G.N. 42847/01

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1) AGLIERI PIETRO            | N. IL 09/06/1959 |
| 2) AGRIGENTO GIUSEPPE        | N. IL 25/11/1941 |
| 3) BAGARELLA LEOLUCA         | N. IL 03/02/1942 |
| 4) BATTAGLIA GIOVANNI        | N. IL 29/09/1948 |
| 5) BIONDINO SALVATORE        | N. IL 10/01/1953 |
| 6) BIONDO SALVATORE          | N. IL 28/02/1955 |
| 7) BUSCEMI SALVATORE         | N. IL 28/05/1938 |
| 8) CALO' GIUSEPPE            | N. IL 30/09/1931 |
| 9) CANCEMI SALVATORE         | N. IL 19/03/1942 |
| 10) DI MATTEO MARIO SANTO    | N. IL 07/12/1954 |
| 11) FARINELLA GIUSEPPE       | N. IL 24/12/1925 |
| 12) FERRANTE GIOVAN BATTISTA | N. IL 10/03/1958 |

1

ARL



- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 13) GANCI DOMENICO          | N. IL 20/06/1958 |
| 14) GANCI RAFFAELE          | N. IL 04/01/1932 |
| 15) GERACI ANTONINO         | N. IL 02/01/1917 |
| 16) GIUFFRE' ANTONINO       | N. IL 21/07/1945 |
| 17) GRAVIANO FILIPPO        | N. IL 27/06/1961 |
| 18) GRAVIANO GIUSEPPE       | N. IL 30/09/1963 |
| 19) GRECO CARLO             | N. IL 18/05/1957 |
| 20) LA BARBERA GIOACCHINO   | N. IL 23/11/1959 |
| 21) LA BARBERA MICHELANGELO | N. IL 10/09/1943 |
| 22) MADONIA FRANCESCO       | N. IL 31/03/1924 |
| 23) MONTALTO GIUSEPPE       | N. IL 11/01/1959 |
| 24) MONTALTO SALVATORE      | N. IL 03/04/1936 |
| 25) MOTISI MATTEO           | N. IL 16/04/1918 |
| 26) RAMPULLA PIETRO         | N. IL 03/06/1952 |
| 27) RIINA SALVATORE         | N. IL 16/11/1930 |
| 28) SPERA BENEDETTO         | N. IL 01/07/1934 |
| 29) TROIA ANTONINO          | N. IL 28/10/1934 |
| 30) AGATE MARIANO           | N. IL 19/05/1939 |
| 31) MADONIA GIUSEPPE        | N. IL 18/12/1946 |
| 32) SANTAPAOLA BENEDETTO    | N. IL 04/06/1938 |
| 33) GALLIANO ANTONINO       | N. IL 27/06/1958 |

avverso SENTENZA del 07/04/2000

CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed ~~il~~ ricorso  
sd,

*1 bis*

*al P. 1*



Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal  
Consigliere DI POPOLO ANGELO

Udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Germano Antonio Abbate, che ha richiesto: 1) il rigetto dei ricorsi di Pietro Aglieri, Giovanni Battaglia, Salvatore Biondino, Salvatore Biondo, Salvatore Buscemi, Salvatore Cancemi, Giuseppe Farinella, Filippo Gravianò, Giuseppe Graviano, Carlo Greco, Michelangelo La Barbera, Pietro Rampulla, Antonino Troia, Mariano Agate, Giuseppe Madonia, Benedetto Santapaola, Antonino Galliano; 2) la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di Giuseppe Agrigento, Leoluca Bagarella, Mario Santo Di Matteo, Giovan Battista Ferrante, Domenico Ganci, Raffaele Ganci, Antonino Geraci, Antonino Giuffrè, Gioacchino La Barbera, Salvatore Riina; 3) l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per le posizioni di Giuseppe Calò, Francesco Madonia, Giuseppe Montalto, Salvatore Montalto, Matteo Motisi, Benedetto Spera.

~~che ha concluso per~~

Uditi, per le parti civili rispettivamente rappresentate, gli avv.ti Adolfo Wolleb, Salvatore Modica, Alfredo Galano<sup>5)</sup> (anche quale sostituto processuale dell'avv. Tamburello) ed Ennio Tinaglia;

1 fer



Uditi i difensori Avv.ti Giuseppe Oddo (per Giuseppe Calò e Filippo Graviano), Agata Maira (per Giuseppe Agrigento), Giuseppe Grillo (per Michelangelo La Barbera), Giovani Anania (per Francesco Madonia e Mariano Agate), Sandro Furfaro (per Giuseppe Graviano), Giuseppe D'Acqui (per Giovanni Battaglia e Carlo Greco), Corso Libero Carlo Bovio (per Giuseppe Madonia), Emanuele Limuti (per Antonino Giuffrè), Titta Mazzucca (per Antonino Giuffrè e Benedetto Spera), Valerio Accoretti Vianello (per Pietro Aglieri, Giuseppe Farinella, Giuseppe Montalto e Salvatore Montalto), Giuliano Dominici (per Mariano Agate), Federico Stellari (per Salvatore Cancemi), Paola Severino (per Salvatore Buscemi), Ivo Reina (per Antonino Troia e Matteo Motisi), Cristoforo Fileccia (per Leoluca Bagarella, Domenico Ganci, Raffaele Ganci, Antonino Geraci e Salvatore Riina), Roberto Afeltra (per Benedetto Santapaola), Nicolò Amato (per Giuseppe Madonia), Alfredo Gaito (per Carlo Greco e Mariano Agate).

1 quater

Al. R. 1



### Fatto e diritto.

La vicenda processuale si sviluppa a ricostruire modalità e responsabilità della "strage di Capaci", verificatasi pochi minuti prima delle ore 18 del 23 maggio 1992, per effetto del devastante attentato, che ha provocato la morte dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e di tre componenti della loro scorta (Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani) e lesioni personali degli altri componenti (Paolo Capuzza, Gaspare Cervello ed Angelo Corbo).

Per fini di essenziale richiamo delle risultanze oggettive rileva che:

- il dott. Falcone era partito da Roma, con volo "CAI", alle ore 17, avendo informato mezz'ora prima la Questura di Roma ed avendo comunicato direttamente la notizia all'autista Giuseppe Costanza (che, circa un'ora prima dell'arrivo dell'aereo, era andato a prelevare l'autovettura blindata di servizio al magistrato a via Notarbartolo di Palermo, dove era parcheggiata);
- l'atterraggio era avvenuto alle ore 17,43 all'aeroporto di Palermo, dal quale si era mosso il corteo delle tre autovetture blindate utilizzate per il servizio di scorta e protezione (sulla prima vi



erano il Montinaro, il Di Cillo e lo Schifani; su quella centrale - personalmente guidata dal Falcone - si erano sistemati la Morvillo e - sul sedile posteriore - il Costanza; sulla terza autovettura si trovavano gli altri componenti della scorta Paolo Capuzza, Gaspare Cervello ed Angelo Corbo);

- le immediate indagini (e quelle successive, specifiche ed approfondite) avevano consentito di individuare, partendo dal luogo dell'esplosione sul raccordo autostradale in direzione di Palermo, il posto di osservazione utilizzato dagli attentatori, che, sistematisi sulla sovrastante collina a circa 400 metri di distanza, avevano attivato la notevole carica esplosiva - collocata nel condotto sottostante alla carreggiata autostradale - con un radiocomando.

Le iniziative investigative avevano legittimato la convinzione che il progetto della strage aveva coinvolto un numero "cospicuo" di compartecipi, essendo necessarie una programmazione ed una organizzazione ben complesse ed articolate, anche a ragione degli spostamenti imprevedibili e sempre "più protetti" del Falcone; e, naturalmente, si erano radicate le ipotesi investigative sia della riferibilità dell'iniziativa all'associazione "Cosa No-



stra", sia della corrispondente accettazione della strage come conseguenziale alle preventive modalità esecutive dell'attestato. Nel prosieguo avevano preso consistenza gli accertamenti di identificazione degli autori, attraverso le prime indicazioni fornite da Giuseppe Marchese nel settembre 1992, le convergenti dichiarazioni di Baldassarre Di Maggio e di Leonardo Messina, il controllo del traffico di utenze cellulari varie, la perquisizione del "covo" di via Ughetti di Palermo, i vari servizi di osservazione, le intercettazioni riguardanti Raffaele Ganci.

In tal modo Gioacchino La Barbera, Nino Gioè e Mario Santo Di Matteo erano stati fermati per fatti rilevanti ai sensi dell'art. 416 bis C.P. Ed era prima risultata la confessione del Di Matteo di aver partecipato alla strage (il Di Matteo aveva così dato inizio alla collaborazione personale, corroborata, dal novembre 1993, dalle convergenti dichiarazioni di Salvatore Cancemi e Gioacchino La Barbera).

Conseguentemente era stata emessa, proprio nel novembre 1993, la prima ordinanza custodiale nei confronti di imputati coinvolti nel procedimento in esame (Agrigento, Bagarella, Battaglia, Biondino,



Brusca [Giovanni], Cancemi, Di Matteo, Ferrante, Ganci [Calogero, Domenico e Raffaele], La Barbera (Gioacchino), Rampulla, Riina, Sciarrabba e Troia). Ed era seguita la seconda ordinanza custodiale dell'aprile 1994, riguardante altre posizioni personali (Aglieri, Brusca [Bernardo], Buscemi, Calò, Farinella, Gambino, Geraci, Giuffrè, Graviano [Filippo e Giuseppe], La Barbera [Michelangelo], Lucchese, Madonia [Francesco], Montalto [Giuseppe e Salvatore], Motisi, Provenzano e Spera). Mentre la terza ordinanza custodiale del settembre 1994 aveva riguardato le posizioni degli imputati Agate, Ferro, Madonia [Giuseppe] e Santapaola, intesi come componenti della "Commissione regionale" di Cosa Nostra (nei confronti di Galliano Antonino risulta, peraltro, disposto il rinvio a giudizio del 29 luglio 1996).

La complessità e la molteplicità delle acquisizioni processuali comportano che non può prescindersi da un adeguato (per quanto sintetico) richiamo alle risultanze delle sentenze di primo grado. Emerge, in particolare, che, in data 26 settembre 1997, per il contestato reato di strage e per i reati connessi fu, tra l'altro, affermata la colpevolezza degli imputati Aglieri, Bagarella, Battaglia, Biondino,





Biondo, Brusca (Bernardo), Calò, Ganci (Domenico e Raffaele), Graviano (Filippo e Giuseppe), La Barbera (Michelangelo), Montalto (Giuseppe e Salvatore), Motisi, Provenzano, Rampulla, Riina, Spera, Troia, Santapaola e Madonia (Giuseppe), tutti condannati alla pena dell'ergastolo. Ed emerge che a diverso regime sanzionatorio furono condannati - per effetto di concessione di circostanze attenuanti e/o per riconoscimento dell'operatività della disciplina di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 - gli imputati Brusca (Giovanni), Cancemi, Ferrante, La Barbera (Gioacchino), Di Matteo, Ganci (Calogero) ed Agrigento (quest'ultimo condannato soltanto per i fatti contestati ai sensi della Legge n. 995/1967), essendosi invece pronunciata l'assoluzione degli altri imputati Lucchese, Sbeglia, Sciarrabba, Buscemi, Farinella, Giuffrè, Madonia (Francesco), Agate ed Agrigento (per gli altri reati contestatigli). Risulta, d'altra parte, che, con sentenza del 28 novembre 1997, Galliano Antonino è stato condannato alla pena di anni ventuno di reclusione.

In tal modo si è affermata la responsabilità degli esecutori materiali individuati e dei componenti della "Commissione provinciale" di Palermo (ovvero, in caso di loro detenzione, dei sostituti), essendo



questi ultimi i mandanti dei fatti criminosi. Alla stregua di regole di esperienza ormai codificate, nella loro portata, nel consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, si è così ribadito il principio di responsabilità morale degli esponenti di vertice di "Cosa Nostra", essendo certa, secondo l'accreditato "teorema Buscetta", la loro piena condivisione dei "delitti eccellenti" siccome corrispondenti alla realizzazione ed alla tutela degli interessi esistenziali (essenziali e preminenti) dell'organizzazione. In tale ambito la vicenda stragistica considerata si ricollega ad un preventivato progetto strategico, ricordato dal Cancemi e da Giovanni Brusca, che, deliberato sin dal febbraio 1992, avrebbe dovuto comportare, attraverso le tappe "eccellenti" dell'omicidio dell'on. Lima, delle stragi di Capaci e di via D'Ame-lio a Palermo, degli attentati al patrimonio artistico nazionale ed al giornalista televisivo Maurizio Costanzo, il recupero di accordi con nuovi e più autorevoli referenti istituzionali, dopo che proprio l'on. Lima non aveva potuto garantire il blocco giudiziario alle iniziative del dott. Falcone, che, con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, avevano invece portato



proprio ai risultati (deleterii per l'organizzazione criminosa) di convalida del "teorema Buscetta". Era stata, perciò, deliberata la strategia di "fare la guerra per poi fare la pace" alle condizioni esposte nel noto "papello Riina" ai nuovi referenti politici.

Al riguardo erano venuti in rilievo i molteplici riferimenti collaborativi assunti da Mario Santo Di Matteo (analitici e dettagliati ai fini della ricostruzione delle fasi preparatoria ed esecutiva della strage), Francesco Paolo Anzelmo, Maurizio Avola, Giovanni Brusca, Tommaso Buscetta (le cui essenziali dichiarazioni collaborative erano rimaste accreditate, con la citata sentenza di questa Corte n. 80/1992, a definire le regole strutturali, deliberative ed operative di Cosa Nostra), Antonino Calderone, Salvatore Cancemi (che pure aveva inizialmente evitato di autoaccusarsi ed era pervenuto a progressive ammissioni del ruolo personalmente espletato, in un chiaro intento di autotutela, che però non ha pregiudicato l'attendibilità generale delle propalazioni fornite), Francesco Di Carlo, Pasquale Di Filippo, Giovan Battista Ferrante, Antonino Galliano, Calogero Ganci, Gioacchino La Barbera (che ha fornito contributo ricostruttivo ben

11-87-1



rilevante a ragione della particolare assiduità della sua presenza nella fase preparatoria), Giuseppe Marchese, Leonardo Messina (ben puntuale nei riferimenti di modalità deliberative ed operative della "Commissione regionale"), Gaspare Mutulo. E si era rilevata la peculiare consistenza processuale di tali riferimenti, siccome provenienti anche da soggetti impegnati nella preparazione e nell'esecuzione del disegno criminoso, ovvero inseriti in posizioni preminenti nelle "Commissioni" di vertice, ovvero portatori di significativo patrimonio informativo, ovvero qualificati da elevata attendibilità (come ritenuta per il Di Matteo, indottosi alla confessione della personale partecipazione quando era indagato soltanto per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., poi destinatario dell'iniziativa ritorsiva di sequestro e di eliminazione del figlio Giuseppe).

Si era così ricostruita la composizione, nel maggio 1992, dell'organismo di vertice provinciale, costituito dagli imputati Aglieri, Brusca (Bernardo), Buscemi, Calò, Farinella, Gambino, Geraci, Giuffrè, Graziano (Filippo e Giuseppe), Greco, La Barbera (Michelangelo), Lucchese, Madonia (Giuseppe), Montalto (Giuseppe e Salvatore), Motisi, Provenzano e



Spera. Mentre, a fondamento genetico della deliberata strategia di guerra contro lo Stato, si era evidenziato il convincimento (radicatosi soprattutto nel gruppo, ormai egemone, dei "Corleonesi") che proprio il dott. Falcone fosse stato il regista occulto della "storica" sentenza n. 80/1992; e la reazione stragistica era stata anche preordinata a finalità di conseguimento dell'attenuazione del regime carcerario di cui all'art. 41 bis O.P. e di contenimento dell'impegno delle strutture investigative "antimafia". E, in via di principio, si era confermata la prefigurata struttura di Cosa Nostra, a guisa di un vero e proprio organismo territoriale, fondato su un peculiare ordinamento "giuridico" (costituito da regole consolidate di omertà, gerarchia, rigorosa competenza territoriale, mutualità e repressione delle violazioni, oltre che consolidato dall'importanza dei vincoli di sangue e di parentela tra gli associati in quanto idonei a prevenire la dissociazione) ed articolato in province, mandamenti e famiglie (in riferimento alla Commissione provinciale di Palermo si era precisata la sua articolazione nelle strutture progressive di decina, famiglia e mandamento; mentre si era rilevato che la Commissione regionale, recentemente costituita,



era composta dai capi delle Commissioni provinciali di Palermo, Enna, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania).

Dall'esame della stessa sentenza di primo grado emerge che la ricostruzione delle fasi preparatoria ed esecutiva è stata operata in considerazione delle dichiarazioni rese al riguardo dai collaboratori.

In particolare:

- 1) Mario Santo Di Matteo ha indicato quali correi gli imputati Ganci (Raffaele), Cancemi, Brusca (Giovanni), Bagarella, Agrigento, La Barbera (Gioacchino), Biondino, Riina, Troia, Rampulla e Gioè (quest'ultimo poi suicidatosi in carcere); ha parlato di una prima riunione nella sua casa di campagna a Rebotone di Altofonte, dove furono anche travasati 200 chilogrammi circa di materiale esplosivo in due bidoni di plastica, che poi lo stesso dichiarante trasportò in una casetta di Capaci (nella quale vide presente il Troia) circa otto giorni prima della strage, accompagnato dai correi Brusca, Bagarella, Gioè e La Barbera; ha precisato che il Gioè gli aveva riferito che, il giorno successivo, il Brusca, il Bagarella, il La Barbera ed altra persona (intesa come "Pietro") avevano provveduto al trava-



so in piccoli bidoni di plastica, collocati nella tarda nottata nel condotto sottostante al tratto stradale; ha riferito in ordine alle prove di velocità effettuate con la verifica del La Barbera; ha precisato di aver saputo dal Brusca e dal Gioè che il ruolo di "artificiere" era stato svolto da Pietro Rampulla (ed ha confermato le altre notizie apprese dal Gioè sull'incarico conferito dal Riina al Cancemi ed a Ganci Raffaele di individuare il luogo idoneo all'attentato, *sull'*iniziativa del Brusca di contattare il Troia e sui sopralluoghi effettuati dal Biondino e dal Biondo); ha precisato modalità esecutive dell'attentato e ruoli assunti dai partecipanti (il La Barbera di attendere il "corteo" del dott. Falcone all'uscita dell'aeroporto di Punta Raisi e di comunicarne la partenza, col telefono cellulare, al Gioè ed al Brusca; Calogero Ganci di verificare dalla sua macelleria - collocata nelle vicinanze dell'abitazione del Falcone - i movimenti dell'autovettura blindata di servizio - quando fosse prelevata dall'autista - , di "pedinarla" e di comunicare i suoi spostamenti; il Brusca di azionare il telecomando dell'ordigno esplosivo al momento opportuno);

2 - Salvatore Cancemi (nell'evoluzione del premesso



lento processo di maturazione collaborativa) ha indicato come correi gli imputati Ganci (Raffaele, Calogero e Domenico), Brusca, Bagarella, Biondino, Riina, Rampulla, Sciarabba, Sbeglia e Ferrante; ha riconosciuto di aver avuto comunicazione, circa venti giorni prima dell'attentato e nel cantiere di piazza Principe di Camporeale, delle modalità esecutive della strage (voluta dal Riina) da parte del Biondino (incaricato di analogo compito informativo nei confronti dei capi-mandamento Greco, Graviano, Aglieri, Brusca e La Barbera); ha parlato delle tre visite effettuate alla villa di Capaci in compagnia di Raffaele Ganci (nella seconda occasione erano sopraggiunti gli imputati Brusca, Biondino, Ferrante ed un'altra persona; nella terza, tre o quattro giorni dopo, vi aveva trovato il Bagarella, il Brusca, il Biondino, il Ferrante, il Rampulla e il Troia, mentre il Ganci gli aveva indicato i bidoni contenenti l'esplosivo ed il Brusca gli aveva detto che l'artificiere sarebbe stato il Rampulla); ha fornito indicazioni sulle modalità dei controlli degli spostamenti del dott. Falcone a Roma, della collocazione del congegno esplosivo, della fornitura del telecomando, dell'incarico conferito dal Riina al Biondino (di "sovrintendere" alla fase





esecutiva), delle segnalazioni effettuate col cellulare affidato a Domenico e Calogero Ganci, del compito affidato al Ferrante di segnalare l'arrivo del dott. Falcone, della diretta iniziativa del Brusca (di azionare il telecomando); ha parlato dell'incontro in "casa Guddo" a Palermo, un mese dopo l'attentato, al cui esito positivo brindarono lo stesso dichiarante, il Riina, il Brusca, il Bagarella, il Biondino, Raffaele Ganci ed Angelo La Barbera;

3 - Gioacchino La Barbera (interessato dalle intercettazioni ambientali effettuate nell'appartamento di via Ughetti di Palermo e compartecipe di quasi tutte le operazioni preparatorie ed esecutive) ha fornito precisi riferimenti in ordine alla predisposizione del congegno ricetrasmittente, al trasporto del materiale esplosivo alla villa di Nino Troia (con partecipazione del Brusca, del Gioè, del Rampulla e del Di Matteo), alla presenza nella villa di Raffaele e Domenico Ganci, del Biondino, dello stesso Troia, del Battaglia, del Cancemi, del Biondo e del Ferrante, al travaso del materiale in dodici o tredici bidoncini, alla correlativa custodia affidata al Troia ed al Battaglia, alle modalità (anche temporali) di individuazione del luogo



adatto per l'attentato, di caricamento del condotto (ad opera del Gioè, del Brusca, del Rampulla, del Battaglia, del Biondo e del Bagarella), di prove simulate; ha descritto i risultati della riunione operativa per la definizione dei ruoli (il Ganci ed il Cancemi avrebbero dovuto segnalare allo stesso La Barbera se l'autovettura di servizio, prelevata da via Notarbartolo, prendesse a percorrere, poi, l'autostrada per Punta Raisi; nella zona operativa dovevano restare presenti, in attesa, il Cancemi, lo stesso La Barbera, il Biondino, il Ferrante, il Biondo, il Battaglia, il Troia, il Brusca, il Rampulla e il Gioè); ha ricordato che, recatosi dopo l'attentato alla casa del Gioè, vi aveva trovato anche il Brusca.

Alla stregua delle risultanze dei contributi collaborativi e degli accertamenti connessi la sentenza di primo grado ha individuato gli esecutori materiali dell'attentato: Giovanni Brusca (che aveva attivato il telecomando, provocando l'esplosione), Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera, Mario Santo Di Matteo, Calogero Ganci, Giovambattista Ferrante, Antonino Galliano, secondo le loro specifiche ammissioni di partecipazione; nonché: Leoluca Bagarella (dotato di "Kalashnikov" ed impegnato a



trasportare i bidoni di esplosivo da Altofonte a Capaci, a controllare le operazioni di travaso ed a prevenire interferenze nella fase di caricamento del condotto, seppure assente nel tempo immediatamente precedente all'esecuzione della strage); Salvatore Biondino (presente a Capaci, impegnato a dare direttive al Troia ed al Battaglia, presente in riunioni preparatorie ed in incontri successivi, addirittura arrestato mentre si trovava in compagnia del Riina in data 15 gennaio 1993); Antonino Troia e Giovanni Battaglia (in ruoli di essenziale partecipazione personale, sia per la percepita "dipendenza gerarchica" dal Biondino sia per la loro provenienza dai luoghi dell'attentato, confermati dalle iniziative per l'individuazione del cunicolo autostradale, per la presenza al momento del suo "caricamento", per la fornita disponibilità dell'abitazione - appartenente al Troia - utilizzata per il travaso dell'esplosivo, per la custodia dei materiali necessari e per l'eliminazione di quelli residuati); Salvatore Biondo, Raffaele Ganci (impegnato, anche tramite il Biondino, in ruolo di evidente protagonismo rivelato dagli incontri avuti col Biondino e col Cancemi presso il "Cash e Carry", dalla partecipazione alla prima riunione pre-



paratoria, dalla presenza nelle operazioni di individuazione del luogo adatto e di travaso dell'esplosivo, dalla efficace attività di controllo e di pedinamento dell'autovettura di servizio del dott. Falcone - culminata con la telefonata informativa effettuata dalla macelleria di famiglia al momento della sua partenza - , dalla presenza ad attendere col Cancemi gli altri imputati nella villa Guddo, dalla emersa significativa conoscenza dell'ultima dimora del latitante Riina); Domenico Ganci (presente, come reggente temporaneo del suo mandamento a riunioni della Commissione provinciale, impegnato ad indicare al Ferrante il posto più adatto per il tempestivo avvistamento del corteo del Falcone, destinatario di conversazioni telefoniche con Calogero Ganci, il Ferrante ed il La Barbera in orari prossimi all'esecuzione dell'attentato); Salvatore Sbeglia e Giusto Sciarrabba (assolti per gli addebiti formulati a loro carico), Giuseppe Agrigento (condannato soltanto per il reato connesso al trasporto dell'esplosivo a Rebottone di Altosfonte presso la casa del Di Matteo); Pietro Rampulla (conosciuto come esperto in materia di esplosivi e legato a Catania al Santapaola, il cui intervento fu richiesto dal Brusca in occasione della prima



riunione col Riina; presente alle prove espletate per le previste modalità dell'attentato; disponibile continuativamente nella fase preparatoria e, perciò, fatto pernottare in altra abitazione; interessato da un significativo contatto telefonico col La Barbera in data 5 maggio 1992, seppure assente in occasione dell'esecuzione); Giuseppe Graviano (assolto però dall'addebito di aver trasportato altro esplosivo a Capaci).

La sentenza di primo grado ha poi enunciato i principi ed ha individuato gli elementi rilevanti, che comportano l'affermazione di responsabilità - a titolo di concorso per condivisa deliberazione criminosa e per conseguente mandato esecutivo - degli esponenti degli organismi direttivi di Cosa Nostra, innanzitutto per i componenti della Commissione provinciale di Palermo. La premessa è stata che il sopravvento dell'"egemonia corleonese" non aveva determinato sostanziali modifiche delle strutture di vertice e delle competenze deliberative degli "omicidi eccellenti", che però non venivano più esercitate in riunioni plenarie (quali quelle storicamente svoltesi nella tenuta della Favarella di Michele Greco), ma, per esigenze di sicurezza e di prevenzione indotte dal pentitismo del Buscetta,



venivano espletate, secondo le direttive del Riina, in incontri a gruppi ristretti di quattro - cinque capi-mandamento per volta.

Al riguardo il Brusca aveva fornito specifiche indicazioni della nuova prassi di massima riservatezza introdotta dal Riina: quest'ultimo informava i presenti convocati dei risultati delle riunioni parziali che si erano già tenute, ma non rendeva noti i nomi dei partecipanti, in ciò confermandosi la regola che, comunque, le responsabilità decisionali più importanti dovevano essere condivise dagli esponenti più autorevoli dell'organizzazione (e, nella fattispecie concreta, "i capimandamento non presenti alla riunione cui [il Brusca] aveva preso parte intervenivano poi nella fase organizzativa del delitto"). In tal modo anche per la "strage di Capaci" era stato preservato il rispetto della regola della collegialità ("la sicura partecipazione alla fase esecutiva ... dei reggenti di ben quattro importanti mandamenti, come quelli di San Giuseppe Iato, San Lorenzo, Noce e Porta Nuova, nonché di un uomo d'onore di prestigio del mandamento di Corleone, costituiva una dimostrazione ulteriore del consenso collegiale": e, trattandosi di progetto di eliminazione del dott. Falcone risalente al 1984,



frattanto accantonato, si era evidenziata la necessità di una nuova deliberazione, che si era manifestata, secondo i riferimenti del Cancemi e del Brusca, nella riunione tenutasi circa un mese prima dell'omicidio dell'on. Lima; e, in particolare, secondo i riferimenti del Cancemi, era stato conseguentemente affidato al Biondino il compito di consultare ed informare i capi-mandamento assenti, ovvero i sostituti di quelli detenuti; sicchè proprio il Cancemi e Raffaele Ganci avevano avuto il correlativo contatto informativo nel cantiere edile di piazza Principe a Camporeale).

Su questi riscontri la sentenza di primo grado ha argomentato e verificato la concreta applicazione della regola della collegialità a fondamento della ritenuta sussistenza dei presupposti del concorso morale degli imputati qualificati come mandanti della strage: vi era stata la prima riunione deliberativa della "strategia stragista" contro "coloro che avevano voltato le spalle a Cosa Nostra"; era stato attuato il primo omicidio programmato, dell'on. Lima; una nuova specifica deliberazione per la già preventivata eliminazione del dott. Falcone - necessaria solo per acquisire l'assenso dei componenti della Commissione provinciale sulle eclatanti



tanti modalità dell'attentato - avrebbe comportato l'assunzione di inutili rischi; così era stata predisposta l'iniziativa informativa espletata dal Biondino (in sostanza ne era risultata, da un lato, rafforzata la determinazione volitiva del Riina - che non poteva prescindere dall'assenso senza esporsi a prevedibili conflitti "interni" nella complessa seriazione delle previste azioni stragiste - e, dall'altro, ne era risultato integrato - in mancanza di effettiva dissociazione dei capi-mandamento informati - il rilevante contributo personale di questi ultimi a guisa di "concausa efficiente nella produzione dell'evento criminoso").

Sempre alla stregua delle risultanze delle dichiarazioni collaborative si è accreditata la persistenza dei poteri deliberativi e decisionali come riferibile ai capi-mandamento detenuti (che si avvalevano di sostituti, ovvero di persone delegate), dei quali la consultazione avveniva in occasione dei colloqui con i familiari o con i difensori che fossero anche "uomini d'onore".

Per modo che sono stati delineati i termini conseguenti del criterio valutativo di ordine generale: "nei casi in cui risulterà provata la qualità di capomandamento o di sostituto del capomandamento





detenuto all'epoca della deliberazione della strage di Capaci, dovrà parimenti ritenersi accertata la predetta responsabilità a titolo di concorso morale - essendo stato dimostrato che per i crimini in questione viene osservata la regola di sottoporli alla deliberazione dei componenti della Commissione provinciale di Palermo - salvo che non emergano elementi idonei a dimostrare l'inapplicabilità per casi determinati dei predetti criteri di attribuzione della responsabilità".

Per definire le conseguenti responsabilità dei mandanti della strage in conformità degli indicati parametri valutativi la sentenza di primo grado ha analiticamente individuato gli esponenti di vertice, presenti nella Commissione provinciale di Palermo in rappresentanza dei vari mandamenti; e ne ha precisato i rispettivi ruoli e le modalità dell'assenso prestato all'esecuzione dell'attentato nei preventivati modi eclatanti e nelle prevedibili conseguenze disastrose.

In particolare:

1 - per il mandamento di Corleone gli elementi del concorso morale sono stati individuati nei confronti di Salvatore Riina (che nell'acquisito ruolo egemone, ha concretamente esercitato funzioni rile-



vanti nella fase dell'organizzazione, secondo i riferimenti assunti dal Brusca e dal Cancemi, incaricando il Brusca - nella riunione a "casa Guddo" - di reperire esplosivo e telecomandi, partecipando ad incontri organizzativi e risultando presente al "brindisi di buon esito" della strage) e di Bernardo Provenzano (del quale già nello storico "maxi-processo" era stato accertato il ruolo associativo di primo piano, subordinato soltanto a quello esercitato dal Riina);

2 - per il mandamento di Porta Nuova i rilevanti contributi criminosi sono stati accertati nei confronti di Giuseppe Calò (che, detenuto dal 1985, ha sempre conservato la titolarità del ruolo, disponendo peraltro di molteplici canali informativi) e del sostituto Salvatore Cancemi;

3 - per il mandamento della Noce è emerso che il capo Raffaele Ganci ha fornito il personale supporto al disegno criminoso, concretamente attivandosi anche per il pedinamento previsto nella fase esecutiva finale, avviato per la sua segnalazione;

4 - per il mandamento di San Lorenzo nei confronti di Salvatore Biondino è rimasto accertato il ruolo di sostituto, mentre le convergenti dichiarazioni collaborative hanno individuato gli elementi con-



creti della sua presenza nelle fasi organizzativa (con espletamento dell'incarico di consultazione conferitogli dal Riina) e preparatoria;

5 - per il mandamento di San Giuseppe Iato i rilevanti ruoli rappresentativi erano già rimasti accertati in sede giudiziaria nei confronti di Bernardo Brusca (capo-mandamento detenuto) e di Giovanni Brusca (reggente);

6 - per il mandamento di Santa Maria di Gesù la sussistenza dei presupposti del rilevante concorso morale sono stati individuati, a ragione del mandato informativo espletato dal Biondino, nei confronti dei corresponsabili Pietro Aglieri e Carlo Greco;

7 - per il mandamento di Villabate analoghi profili di responsabilità sono stati accreditati nei confronti di Salvatore Montalto (capomandamento detenuto) e Giuseppe Montalto (sostituto, che normalmente era rimasto avvertito dal Biondino, nonostante il breve periodo di detenzione patita tra il 19 maggio e l'8 giugno 1992);

8 - per il mandamento di Belmonte Mezzagno i profili del concorso morale a carico di Benedetto Spera restano avvalorati dall'accertato ruolo di capomandamento, oltre che dalle dichiarazioni collabo-



relative in ordine alla sua presenza in precedenti riunioni della Commissione provinciale;

9 - per il mandamento di Partinico il ruolo di vertice è stato accertato nel "maxi processo" come esercitato da Antonino Geraci, indicato come capomandamento anche in convergenti dichiarazioni collaborative e, quindi, compartecipe a titolo di concorso morale in conseguenza di informazione e consultazione espletate dal Biondino;

10 - per il mandamento di Brancaccio analoghi profili di responsabilità "morale" sono stati valorizzati nei confronti di Giuseppe e Filippo Graviano, indicati, nelle dichiarazioni collaborative, come impegnati a "cogestire" il mandamento;

11 - per il mandamento di Pagliarelli la analoga responsabilità è stata affermata per il capo Matteo Motisi, che, nonostante l'età avanzata, ha continuato a partecipare alle riunioni della Commissione, così confermando l'attuale titolarità del ruolo;

12 - per il mandamento di Re-suttana l'assoluzione del capo Francesco Madonia è rimasta correlata ai riscontri del suo risalente stato di detenzione carceraria (iniziata nel 1987) e della mancanza di un sostituto;



13 - per il mandamento di Caccamo è stata pronunciata l'assoluzione del capo Antonino Giuffrè, in considerazione dello stato di detenzione carceraria patita tra il 21 marzo 1991 ed il 9 gennaio 1993;

14 - per il mandamento di Boccadifalco, mentre si è dichiarata l'assoluzione del capo Salvatore Buscemi (detenuto dal 1988, portatore di interessi contrari alla eliminazione dell'on. Lima e così logicamente escluso dal prefigurato assenso alla strategia stragista, cominciata proprio con l'omicidio del Lima), i presupposti del rilevante concorso morale e materiale sono rimasti accreditati nei confronti del sostituto Michelangelo La Barbera, indicato, peraltro, nelle dichiarazioni collaborative, come presente a "casa Guddo" in occasione del "brindisi" per la riuscita dell'attentato, a conferma del suo ruolo rappresentativo.

Gli stessi parametri argomentativi della responsabilità penale per i reati ipotizzati sono stati estesi, secondo le condizioni prospettate in via di principio, ai componenti della Commissione regionale, che, operativa sin dai tempi precedenti indicati già dal Buscetta e sovraordinata alla finalità di prevenire iniziative isolate ed estemporanee di "delitti eccellenti" e conseguenti reazioni repres-



sive dello Stato, comprendeva i capi delle province di Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Palermo. La sentenza di primo grado ha, in particolare, premesso l'indicazione dei riscontri evolutivi della formazione di tale organismo sovraordinato, evidenziando, da un lato, come non si possa ritenere che il Riina abbia inteso tralasciare il rispetto della regola del necessario correlativo contributo deliberativo e considerando, dall'altro, come il riscontro confermativo - per la strage di Capaci - sia emerso da dichiarazioni dei collaboratori Malvagna ed Avola in ordine alla riunione tenutasi ad Enna tra gli ultimi mesi del 1991 ed i primi giorni del 1992, alla presenza del Riina e di Benedetto Santapaola, alle connesse finalità del Riina di preconstituirsi (col riferimento dell'ampio progetto "politico" di "fare prima la guerra per poi fare la pace con lo Stato") il consenso necessario per la fase esecutiva (e, per la strage di Capaci, logicamente ne era derivata la idoneità di una semplice consultazione informativa, per quanto organizzata per l'eliminazione di un avversario istituzionale e storico di Cosa Nostra, particolarmente accanito e pericoloso); mentre l'effettività di tale livello informativo è rivelata oggettiva-